PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 8

Le promozioni di grado di tutto il personale delle regie avvocature erariali, compreso quello della carriera d'ordine, si fanno esclusivamente per merito fra i funzionari del grado inferiore.

In difetto di funzionari promovibili nel grado di sostituto avvocato erariale, sara' provveduto alle eventuali vacanze nei posti di sostituto avvocato generale e di vice-avvocato scegliendo fra i magistrati di pari grado, compresi nella lista di avanzamento.

Il vice avvocato generale erariale e' scelto, per merito, tra i RR. avvocati erariali distrettuali, ed eventualmente, tra i sostituti avvocati generali di 1ª classe e vice-avvocati erariali di 1ª classe.

Versione in vigore dal 4 agosto 1907, non più in vigore dal 8 agosto 1913 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it